

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA IMU 2016 PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno 2016 il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X ALBINI GIOVANNI	Consigliere
X VENTURA ALBERTO	Consigliere
X CALUBINI STEFANIA	Consigliere
X MARCHESINI ISABELLA	Consigliere
X ZOTTI FABIO	Consigliere
X GOZETTI LAURA	Consigliere
X ROMAGNOLI ALESSANDRA	Consigliere
X SALVINI WILLIAMS	Consigliere
X BALZI LORENZO	Consigliere
X PICCINELLI MARCO	Consigliere
X TONNI ANDREA	Consigliere
X CROTTOGINI RENATO	Consigliere
X FACCHIN FERDINANDO	Consigliere
X BOTTARELLI FULVIO	Consigliere
SCUAIZER NICOLA	Consigliere
ZERBIO MICHELE	Consigliere

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea Tonni, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Oggetto: MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA IMU 2016 PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO - ESAME ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte dell'assessore Fabio Zotti e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, depositata agli atti;

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone in merito all'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che disciplinano l'Imposta Unica Comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che, a seguito delle modifiche normative intervenute, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di € 200,00 con facoltà per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

RICORDATO inoltre che il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO altresì che, con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

RICHIAMATO il comma 677 primo periodo dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 16.12.2015 con la quale sono state confermate le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e per quanto attiene l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e la specifica detrazione di cui ai rispettivi richiami nei paragrafi seguenti:



- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze: 0,4%;
 - Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli): 0,96%;
- Detrazione euro 200,00 per la abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale ed in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina le componenti imposta municipale propria (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI), oltre che la componente tariffa rifiuti (TARI), e le successive modifiche ed integrazioni intervenute;

PRESO ATTO delle disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, intervenendo sull'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, hanno determinato la necessità di procedere all'adeguamento dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta municipale propria e che sostanzialmente prevedono quanto segue:

1. Comma 10, lettera a): elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
2. Comma 10, lettera b): introduce all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 la lett. 0a) in virtù della quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

VISTE le modifiche del quadro normativo introdotte in materia di IMU, in particolare per quanto attiene l'assimilazione all'abitazione principale concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado;

ATTESA la volontà di uniformare il trattamento fiscale di suddetti immobili a quello previsto per le abitazioni principali;

ATTESO che l'aliquota attuale vigente per suddetti immobili è:

- Altri Immobili (comprese le aree fabbricabili): 0,96%;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l'aliquota IMU per suddette casistiche, peraltro limitate nel loro numero e nell'entità del gettito da loro derivante, istituendo una apposita aliquota con decorrenza del 1° gennaio 2016:



- Del 0,46% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazioni utilizzate come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 488 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- ✓ il comma 169 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n.296 stabilisce che:
- ✓ l'articolo 2, comma 1 del D.M. Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni;
- ✓ in data 18 febbraio 2016 la Conferenza Stato - città ha approvato l'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dei comuni e che il relativo Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO:

- ✓ Il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- ✓ Il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ La legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ La legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile della direzione dell'Ufficio Unico Intercomunale Servizi tributari, Rag. Claudio Ferrari;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile della direzione dell'Ufficio Unico Intercomunale Servizi Finanziari, Dr. Marcello Quecchia;

CON voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA



1. *DI APPROVARE* l'istituzione di una specifica aliquota del 0,46% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge 28/12/2015, n. 208;
2. *DI DELEGARE* il Responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale Servizi Tributarî a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalit  previste dalla normativa vigente;
3. *DI DARE ATTO*, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, pu  proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale   possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, stante la necessit  di provvedere, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

CON voti favorevoli n. 15, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15. consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca



Relazione di pubblicazione


La suesposta deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella sezione "albo pretorio on line" del sito web dell'ente, per 15 giorni consecutivi.

6 APR 2016

Mazzano _____



Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca



Certificato di esecutività (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 18.03.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

